COMUNICATO UFFICIALE N. 168
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 228/AA e n. 229/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio DE VITTO, Gennaro CASILLO, Giuseppe DE VITTO, Giuseppe MARTINO e della società CALCIO FOGGIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Antonio DE VITTO, socio al 25% della Foggia Sport s.r.l., società neo costituita controllante il 100% del capitale sociale della Calcio Foggia 1920 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L., perfezionatasi in con rogito notarile del 10/02/2026, da parte della C.N. Footbal Club S.r.l. alla società neocostituita (in data 13/01/2026) Foggia Sport S.r.l., giusta autorizzazione del Tribunale di Bari con nulla osta del 9/02/2026 n. 65/25 A.G. (necessaria in ragione del decreto del predetto Tribunale di Bari dell'8/05/2025 n. 65/2025 con il quale la Foggia Calcio 1920 s.r.l. veniva sottoposta alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011), la documentazione completa attestante la sua solidità finanziaria; infatti, la Commissione, esaminata la prima parte della documentazione presentata in data 23 febbraio 2026, stante la dichiarata impossibilità per l'istituto bancario di assegnare una classe di rating all'acquirente e trattandosi di società neo costituita, ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione, preferibilmente bancaria, dalla quale potesse sostanzialmente desumersi la solidità finanziaria del socio sig. Antonio De Vitto attivando, a tal fine, in data 26 marzo 2026, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., assegnandole un termine aggiuntivo di 15 giorni; a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1) delle N.O.I.F., anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari adottati, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 4 febbraio 2026 in contraddittorio con i promittenti acquirenti, in virtù dei quali la cessione è stata autorizzata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Bari;

  Gennaro CASILLO, n.q. di Procuratore Speciale con Poteri di Rappresentanza della CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L. (dal 14/01/2026), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore Speciale con Poteri di Rappresentanza della CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L., perfezionatasi in con rogito notarile del 10/02/2026, da parte della C.N. Footbal Club S.r.l. alla società neocostituita (in data 13/01/2026) Foggia Sport S.r.l., giusta autorizzazione del Tribunale di Bari con nulla osta del 9/02/2026 n. 65/25 A.G. (necessaria in ragione del decreto del predetto Tribunale di Bari dell'8/05/2025 n. 65/2025 con il quale la Foggia Calcio 1920 s.r.l. veniva sottoposta alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n.

159/2011): 1) dal sig. Giuseppe De Vitto, socio della Società acquirente, neocostituita, Foggia Sport S.r.l., 2) dal sig. Antonio De Vitto, socio della Società acquirente, neocostituita, Foggia Sport S.r.l. la documentazione completa attestante la loro la solidità finanziaria; infatti, la Commissione, esaminata la prima parte della documentazione presentata in data 23 febbraio 2026, stante la dichiarata impossibilità per l'istituto bancario di assegnare una classe di rating all'acquirente e trattandosi di società neo costituita, ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione, preferibilmente bancaria, dalla quale potesse sostanzialmente desumersi la solidità finanziaria dei soci, sigg.ri Gennaro Casillo, Giuseppe De Vitto e Antonio De Vitto attivando, a tal fine, in data 26 marzo 2026, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., assegnandole un termine aggiuntivo di 15 giorni; a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1) delle N.O.I.F., anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari adottati, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 4 febbraio 2026 in contraddittorio con i promittenti acquirenti, in virtù dei quali la cessione è stata autorizzata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Bari;
n.q. di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e socio al 50% della Foggia Sport s.r.l., società neo costituita controllante il 100% del capitale sociale della Calcio Foggia 1920 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L., perfezionatasi in con rogito notarile del 10/02/2026, da parte della C.N. Footbal Club S.r.l. alla società neocostituita (in data 13/01/2026) Foggia Sport S.r.l., giusta autorizzazione del Tribunale di Bari con nulla osta del 9/02/2026 n. 65/25 A.G. (necessaria in ragione del decreto del predetto Tribunale di Bari dell'8/05/2025 n. 65/2025 con il quale la Foggia Calcio 1920 s.r.l. veniva sottoposta alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011), la documentazione completa attestante la sua solidità finanziaria; infatti, la Commissione, esaminata la prima parte della documentazione presentata in data 23 febbraio 2026, stante la dichiarata impossibilità per l'istituto bancario di assegnare una classe di rating all'acquirente e trattandosi di società neo costituita, ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione, preferibilmente bancaria, dalla quale potesse sostanzialmente desumersi la solidità finanziaria del socio sig. Gennaro Casillo attivando, a tal fine, in data 26 marzo 2026, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., assegnandole un termine aggiuntivo di 15 giorni; a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1) delle N.O.I.F., anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari adottati, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 4 febbraio 2026 in contraddittorio con i promittenti acquirenti, in virtù dei quali la cessione è stata autorizzata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Bari;

Giuseppe DE VITTO, socio al 25% della Foggia Sport s.r.l., società neo costituita controllante il 100% del capitale sociale della Calcio Foggia 1920 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L., perfezionatasi in con rogito notarile del 10/02/2026, da parte della C.N. Footbal Club S.r.l. alla società neocostituita (in data 13/01/2026) Foggia Sport S.r.l., giusta autorizzazione del Tribunale di Bari con nulla osta del 9/02/2026 n.

65/25 A.G. (necessaria in ragione del decreto del predetto Tribunale di Bari dell'8/05/2025 n. 65/2025 con il quale la Foggia Calcio 1920 s.r.l. veniva sottoposta alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011), la documentazione completa attestante la sua solidità finanziaria; infatti, la Commissione, esaminata la prima parte della documentazione presentata in data 23 febbraio 2026, stante la dichiarata impossibilità per l'istituto bancario di assegnare una classe di rating all'acquirente e trattandosi di società neo costituita, ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione, preferibilmente bancaria, dalla quale potesse sostanzialmente desumersi la solidità finanziaria del socio sig. Giuseppe De Vitto attivando, a tal fine, in data 26 marzo 2026, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., assegnandole un termine aggiuntivo di 15 giorni; a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1) delle N.O.I.F., anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari adottati, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 4 febbraio 2026 in contraddittorio con i promittenti acquirenti, in virtù dei quali la cessione è stata autorizzata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Bari;

Giuseppe MARTINO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L. (dal 20/02/2026), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L., perfezionatasi in con rogito notarile del 10/02/2026, da parte della C.N. Footbal Club S.r.l. alla società neocostituita (in data 13/01/2026) Foggia Sport S.r.l., giusta autorizzazione del Tribunale di Bari con nulla osta del 9/02/2026 n. 65/25 A.G. (necessaria in ragione del decreto del predetto Tribunale di Bari dell'8/05/2025 n. 65/2025 con il quale la Foggia Calcio 1920 s.r.l. veniva sottoposta alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011): 1) dal sig, Gennaro Casillo, Amministratore Unico, legale rappresentante e socio della Società acquirente, neocostituita, Foggia Sport S.r.l., 2) dal sig. Giuseppe De Vitto, socio della Società acquirente, neocostituita, Foggia Sport S.r.l., 3) dal sig. Antonio De Vitto, socio della Società acquirente, neocostituita, Foggia Sport S.r.l. la documentazione completa attestante la loro la solidità finanziaria; infatti, la Commissione, esaminata la prima parte della documentazione presentata in data 23 febbraio 2026, stante la dichiarata impossibilità per l'istituto bancario di assegnare una classe di rating all'acquirente e trattandosi di società neo costituita, ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione, preferibilmente bancaria, dalla quale potesse sostanzialmente desumersi la solidità finanziaria dei soci, sigg.ri Gennaro Casillo, Giuseppe De Vitto e Antonio De Vitto attivando, a tal fine, in data 26 marzo 2026, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., assegnandole un termine aggiuntivo di 15 giorni; a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1) delle N.O.I.F., anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari adottati, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 4 febbraio 2026 in contraddittorio con i promittenti acquirenti, in virtù dei quali la cessione è stata autorizzata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Bari;

CALCIO FOGGIA 1920, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra

al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Antonio DE VITTO,
  - Sig. Gennaro CASILLO,
  - Sig. Giuseppe DE VITTO,
  - Sig. Giuseppe MARTINO,
  - Società CALCIO FOGGIA 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Martino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Antonio DE VITTO,
  - 30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Gennaro CASILLO,
  - 30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Giuseppe DE VITTO,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 750,00 (settecentocinquanta/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Giuseppe MARTINO,
  - € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1401 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giorgio PIFFER, e della società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giorgio PIFFER, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Azzurra San Bartolomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso omesso di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata nonché di darne comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding; nonché ancora per avere lo stesso omesso di predisporre ed adottare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023, dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding;

  USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giorgio Piffer;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giorgio PIFFER,
  - Società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Piffer;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio PIFFER,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò